

COMUNE DI CICCIANO

(Provincia di Napoli)



STATUTO COMUNALE

Adottato con deliberazioni di C.C. n. 1/92 e n. 17/92 – Revisionato ai sensi della legge 265/99 con deliberazioni di C.C. n. 14 e 26/2000 – Adeguato al D.Lgs. 267/2000 con deliberazioni di C.C. n. 16 e 24/2003 – Modificato con deliberazioni di C.C. n. 39 e 44/2004

CICCIANO: EVOLUZIONE NEL TEMPO

Cicciano, paese dell'Agro Nolano, si presenta, a noi contemporanei, avvolto in nebbie e misteri. Infatti, per le sue origini, per il suo stemma, per il suo nome, per il festeggiare la Santa Pasqua la domenica successiva, non esistono documenti che possono chiarire storicamente il tutto. Avendo a disposizione scarsi e non fondati atti ufficiali, anzi assenti completamente per lunghi periodi, si cercherà, in questa breve trattazione, di dipanare, ove è possibile, qualche ombra, anche con l'ausilio di leggende popolari.

ORIGINI TRA STORIA E LEGGENDA

Le prime tracce di insediamenti risalgono ai paleolitico superiore. In epoca preromana il territorio di Cicciano fu un crocevia di primaria importanza. Successivamente, in epoca romana, il territorio fu diviso ed assegnato, quale ricompensa per le campagne militari, ai veterani.

Questi insediamenti diedero origine a tre nuclei abitati:

- a) Cicciano a nord,
- b) Curano ad est,
- c) Cutignano a sud-ovest.

Testimonianze di questo periodo storico sono resti del monumento funerario ritrovato alla periferia nord del paese e risalente tra a il I sec. a.C. ed il I sec. d.C. e due sculture acefale, raffiguranti prigionieri barbari del periodo augusteo.

Il territorio è stato teatro della battaglia tra le legioni romane di Marco Claudio Marcello ed i Cartaginesi di Annibale, svoltasi, inizialmente, presso Nola e conclusasi, vittoriosamente per i Romani, presso il monte Fellino. Ancora oggi si chiama "Cammino di Marcello" la gola, percorsa dal vincitore, da Arienzo al campo di battaglia.

Uno dei primi documenti storici, conservato nell'archivio di Stato di Napoli, datato 951, testimonia la fusione di due nuclei abitati: Cicciano e Curano.

Altri documenti conservati presso l'Abbazia di Montevergine (AV), pergamene del 1167 e del 1182, confermano ulteriormente l'esistenza del Paese.

Col crescere del Medio Evo, anche il Nostro subì l'organizzazione politico-economica feudale.

Infatti, centro delle attività fu Castrum Ciccianum, circondato da un fossato riempito con l'acqua del Clanio, dal quale castello il Signore esercitava il suo dominio, amministrando giustizia ed imponendo balzelli (pedaggio, molitura, polveratico, erbatico, legnatico, etc...).

Nel XIII secolo la soppressione della Diocesi di Avella (AV) consentì ai Templari di venire in possesso dei beni e dei diritti ecclesiali di Cicciano, per donazione del feudatario, onde edificarvi una precettoria o mansione.

Agli inizi del secolo XIV ci fu il passaggio dei beni e dei privilegi, posseduti in Cicciano, dai templari ai Cavalieri di Malta.

La precettoria di Cicciano, in seguito divenuta Commenda, faceva parte del priorato di Capua e dovette raggiungere una certa stabilità politica solo dopo il 1324, anno in cui il priore della Chiesa di San Pietro era ancora tenuto a versare annualmente al vescovo di Nola il censo di un'oncia.

È storicamente inoppugnabile (anche se non esistono documenti comprovanti l'origine) che Cicciano fu dominio, civile ed ecclesiastico, dell'ordine di Malta, col privilegio di una "arcipretura nullius", esente, perciò, dalla giurisdizione del vescovo di Nola.

Fino alla metà del XVIII secolo, la storia di Cicciano si può ricavare da vari documenti, quali: la lettura che Ferrante II d'Aragona il 26/01/1495 inviava alla contessa di Nola, con la quale si scusava di non poter soddisfare il conferimento della Commenda di Cicciano ad un suo protetto, perché il Re Alfonso l'aveva già promessa al Commendatore De Requesens e gli atti attestanti i passaggi della giurisdizione di Cicciano tra i vari Commendatori.

Tra essi si ricordano Don Gerolamo Branciforti e Don Giuseppe Maria Cicinelli per il loro impegno al restauro ed alla conservazione del castello e degli edifici religiosi (1760).

Nel 1816 Cicciano perse definitivamente la sua autonomia, entrando a far parte della diocesi di Nola, avendo già perso, nel 1792, "l'arcipretura nullius", per ordine del Re di Napoli, a favore della mensa diocesana di Nola.

Il territorio di Cicciano, dopo essere appartenuto al Regno delle due Sicilie, con l'unità d'Italia entrò a far parte della provincia di Terra di Lavoro. Successivamente, in epoca fascista, Cicciano fu inglobato nella provincia di Napoli.

IL NOME

Per Cicciano, purtroppo, l'etimo è ancora nebuloso ed incerto.

Bartolomeo Capasso registra il nome antico di Circianum. Tolta la desinenza "Circia" in "Circes", equivalente a cerchio, il vecchio nome "Circianum" si trasforma in "Ciccianum", ossia luogo dove si fanno i cerchi per le botti.

Altra ipotesi, secondo l'opinione comune radicata ancora nel popolo ciccianese, il nome deriverebbe da "Zizzano", la cui radice dialettale partenopea sarebbe "zizza", dall'ebraico "ziz o zizah", equivalente alle voci latine "plenum uber e ruma" ed all'italiano poppa o mammella.

Nei fuochi del 1532 si trova, per la prima volta, la forma Cicziano e poi Cicziani Castrum e Ciczano fino al 1545. Invece, dal 1561, si legge sempre Cicciani terra, Cicciani Castrum.

Nella carta topografica, annessa all'opera del grande storico e letterato nolano Ambrogio Leone, è detto Ticcianum Oppidum.

Nel dizionario di Lorenzo Giustiniani è detto anche Cicciano o Tiziano, così com'è riportato dallo storico nolano del 700, Gianstefano Remondini, che, senza darne alcuna spiegazione, lo chiama Castel Tiziano o di Cicciano.

Probabilmente, come riporta Domenico Capolongo, l'origine del nome sta nella forma "Cittianum" o "Citianum" che nella tarda latinità si è trasformato in "Ciccianum" o "Cicianum".

LO STEMMA

Lo stemma di Cicciano, nella sua forma originaria, risale al 1628 ed è depositato presso la casa comunale in copia autentica.

Gli elementi che lo compongono ricordano l'appartenenza alla nobiltà maltese del territorio e la sua fecondità. Infatti esso consta di due figure essenziali, una croce greca ed un braccio, oltre i fregi del contorno e la legenda:

Castri Cicciani Universitas.

La croce greca, a bracci uguali e semplici, è messa nella parte superiore dello scudo ed è quella dei Cavalieri di Malta, plurisecolari signori di Cicciano.

Sono la linea divisionale nel campo libero dello scudo, si sporge, da lato destro di chi guarda, un braccio, in perfetta linea orizzontale, in modo che, al centro del campo, si vede la mano chiusa, la quale stringe nel palmo un pomo, simbolo di feracità della terra.

L'attuale stemma, invece, risale al 1741 ed è frutto di un errore grossolano di un oscuro amanuense comunale. Questi, secondo il Sammarco, nel ricopiare lo scudo originario, lo capovolse dando luogo allo sconcio dello stemma attuale. Esso infatti, nel centro di uno scudo ovale e senza fregio, rappresenta una ben formata mammella, su cui poggia, in carezzevole atto, una mano protendentesi dal lato sinistro della corona. La parte inferiore della figura è costituita da una doppia sbarra o, secondo alcuni, da un doppio ponte sostenuto da un pilastro. Intorno corre la scrittura: Universitas Castri Cicciani.

Ufficialmente lo stemma riconosciuto, con Regio Decreto 22/08/1941, dalla consulta araldica è il seguente: uno scudo ovale diviso in tre campi, dal basso di colore azzurro con braccio scorciato, stringente nel pugno un pomo di oro; al centro di colore rosso con la croce d'argento dell'ordine di Malta; in alto di rosso porpora con il fascio littorio d'oro circondato da due rami di quercia. In epoca repubblicana lo stemma ha perso i caratteri propri del fascismo; in esso, infatti, è stato eliminato il campo in alto con il fascio littorio.

FOLKLORE E TRADIZIONI

Secondo l'arciprete Ravelli, nel 1446, alcuni ciccianesi e camposanesi trovarono, alla periferia del paese, un'immagine della Vergine degli Angeli, così chiamata perché, a destra e a sinistra della parte superiore, e circondata da tre testoline di angeli.

Il sacerdote Don Giovanni Miele racconta che nel 1656, durante l'infuriare della peste nella zona, la Regina degli Angeli comparve ad un pastorello sordomuto e, accarezzandolo, gli disse: "Va subito al paese e racconta a tutti quelli che incontrerai, che la SS Vergine degli Angeli da questo momento ha allontanato il flagello della peste da Cicciano".

Questo miracoloso evento accrebbe la fiducia dei ciccianesi verso la Madonna degli Angeli ed essi giurarono di onorarla ogni anno, nell'ottava giornata dopo Pasqua, con pellegrinaggi e scampagnate.

Da allora i ciccianesi celebrano la loro Pasqua nella successiva domenica in Albis

Certamente i suddetti festeggiamenti dell'ottava si spiegano per il fatto che il popolo non era in condizioni di festeggiare gastronomicamente due volte con "Taralli e casatielli" per Pasqua e, la domenica successiva, per la Madonna degli Angeli. Altra ipotesi, riguardo ai festeggiamenti nell'ottava di Pasqua, ci porta indietro nel tempo, ricollegandoli a quelli pagani di Cerere, con i quali i cittadini, in primavera, propiziavano la nuova annata agricola.

Altra curiosità storica e popolare è fornita dal "dualismo" religioso tra San Barbato e Sant'Antonio Abate, nei cuori dei fedeli ciccianesi.

Il Santo Patrono del paese è San Barbato, nato a Castel Venere, parroco della chiesa di San Basilio a Morcone, e successivamente, Vescovo di Benevento. La ricorrenza festiva cade il 19 febbraio. Molto credito e passione popolare riscuote la festività di Sant'Antonio Abate, il 17 gennaio, quale protettore degli animali e del lavoro rurale in genere.

Ciò è spiegabile con la prevalente attività agricola dei ciccianesi. In questa data è costume e tradizione portare a "Torniare" gli animali intorno alla chiesetta del Santo e organizzare spettacolari fuochi pirotecnici.

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E CULTURALI

Il territorio si presta alla coltivazione delle nocciole, di cui la zona è particolarmente ricca, ma è anche idoneo a qualunque tipo di coltura.

Il nome di Cicciano è stato reso famoso in Italia ed all'estero, grazie ad un'importante industria di trasformazione alimentare "Il Pastificio RUSSO", il quale costituisce un'alternativa occupazionale a quella agricola per il paese. Limitata e scarsa l'attività commerciale, sia, per la vicinanza di grossi centri come Napoli, Nola etc..., che per lo sviluppo dello stesso CIS e dell'Interporto.

Cicciano, paese di lunga tradizione agricola, sta perdendo lentamente la sua vocazione per il mondo contadino e va trasformandosi in paese con prevalente attività terziaria, favorito anche dalla presenza di Istituti bancari di livello nazionale, al fine di rispondere alle crescenti istanze del territorio locale, oggi in fase di sviluppo. Gli ultimi anni hanno visto Cicciano affacciarsi alla ribalta nazionale ed internazionale con originali promozioni culturali.

L'associazione PRO Loco, che opera a stretto contatto con l'Amministrazione, si è fatta promotrice di alcune importanti e significative iniziative.

TITOLO I^ PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 IL COMUNE
" 2 FINALITÀ
" 3 TERRITORIO STEMMMA E GONFALONE
" 4 TUTELA DELLA SALUTE
" 5 TUTELA PATRIMONIO NATURALE, STORICO ART.CO
" 6 PROMOZIONE BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO
" 7 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
" 8 SVILUPPO ECONOMICO
" 9 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE
" 10 PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
" 11 SERVIZI PUBBLICI

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I GLI ORGANI ISTITUZIONALI E LE DELIBERAZIONI

- ART. 12 ORGANI DEL COMUNE
ART. 13 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALE

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 14 ORGANI DEL CONSIGLIO
ART. 15 ATTRIBUZIONI
ART. 16 ELEZIONI ED AUTONOMIA DEL CONSIGLIO
ART. 17 ADUNANZA DEL CONSIGLIO
ART. 18 CONSIGLIERE

CAPO III LA GIUNTA MUNICIPALE

- ART. 19 LA GIUNTA MUNICIPALE
ART. 20 ELEZIONI E PREROGATIVE
ART. 21 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA E PARI OPPORTUNITA'
ART. 22 FUNZIONAMENTO E LAVORI DELLA GIUNTA
ART. 23 ATTRIBUZIONI

CAPO IV IL SINDACO

- ART. 24 IL SINDACO
ART. 25 IL VICE SINDACO

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 26 PRINCIPI ED OBIETTIVI

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE

- ART. 27 IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 28 FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 29 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

CAPO III UFFICI E PERSONALE

- ART. 30 PRINCIPI E CRITERI DIGESTIONE
ART. 31 ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI
ART. 32 ATTRIBUZIONI GESTIONALI
ART. 33 REGOLAMENTO

TITOLO IV L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I I SERVIZI

- ART. 34 I SERVIZI
ART. 35 GESTIONE IN ECONOMIA E CONCESSIONE A TERZI
ART. 36 AZIENDA SPECIALE

- ART. 37 ISTITUZIONE

CAPO II FORME ASSOCIATE E DI COOPERAZIONE ACCORDI CI PROGRAMMA

- ART. 38 ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 39 FORME ASSOCIATE E CI COOPERAZIONE, CONVENZIONI E CONSORZI FACOLTATIVI

CAPO III CONTRATTI

- ART. 40 CONTRATTI

CAPO IV I BENI

- ART. 41 CLASSIFICAZIONE - INVENTARIO - AMMINISTRAZIONE

CAPO V BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- ART. 42 BILANCIO
ART. 43 RISORSE FINANZIARIE
ART. 44 REVISORI DEI CONTI
ART. 45 DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI

TITOLO V

CAPO I IL DIFENSORE CIVICO

- ART. 46 ISTITUZIONE

CAPO II DIRITTO D'INFORMAZIONE

- ART. 47 PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 48 REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI
ART. 49 SERVIZIO PER L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

CAPO III INIZIATIVA POPOLARE

- ART. 50 ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE
ART. 51 PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE

CAPO IV REFERENDUM CONSULTIVO

- ART. 52 OGGETTO DI REFERENDUM
ART. 53 DISCIPLINA DEL REFERENDUM
ART. 54 RISULTATO DEL REFERENDUM

CAPO V CONSULTAZIONI.

- ART. 55 PROCEDIMENTO
ART. 56 VALORE GIURIDICO
ART. 57 SONDAGGI D'OPINIONE
ART. 58 DISCIPLINA

CAPO VI ORGANISMI E PARTECIPAZIONE

- ART. 59 LE FORME ASSOCIATE
ART. 60 ASSOCIAZIONI GIOVANILI
ART. 61 ISTITUZIONE FUNZIONI DELLE CONSULTE

CAPO VII LA TUTELA GIURISDIZIONALE DI DIRITTI E INTERESSI

- ART. 62 AZIONE SOSTITUTIVA
ART. 63 AZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE
ART. 64 PRINCIPI
ART. 65 ANNULLAMENTO E REVOCA DI ATTI
ART. 66 ATTIVITÀ NEGOZIALE

TITOLO VI

CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 67 REVISIONE DELLO STATUTO
ART. 68 VERIFICA DELLO STATUTO
ART. 69 REGOLAMENTI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1 COMUNE DI CICCIANO

1. Il Comune di Cicciano è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi Statali e Regionali.

Art.2 FINALITÀ

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art.3 TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il territorio comunale si estende per ha 707 e confina a Nord e Nord-Est con Roccarainola, a Sud con Camposano, ad Est con Comiziano e a Ovest con il territorio del Comune di Nola.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone autorizzato dal Presidente della Repubblica con decreto del 20/09/1977.
3. Lo Stemma è quello la cui patente è stata concessa dal Capo del Governo, su parere della Commissione Araldica, il 22/08/1941
4. Il **regolamento** specifico disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché i casi di concessione in uso dello Stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art.4 TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, attuando idonee iniziative per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, servendosi delle strutture dell'organo del Servizio Sanitario nazionale di appartenenza.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di sicurezza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori agli inabili ed invalidi, a soggetti tossicodipendenti e/o comunque emarginati.
3. Relativamente ai tossicodipendenti, il Comune si serve, oltre che di strutture proprie e/o convenzionate, anche di consulenze di Enti o Associazioni o Organizzazioni o di persone esperte. Il ricorso a tali specifiche consulenze sarà facoltativo per tutte le altre categorie evidenziate al secondo comma o secondo specifiche modalità definite da leggi o organismi superiori proposti.

Art.5 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art.6 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove la salvaguardia e attua politiche di tutela del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
 2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, nonché eventuali potenzialità turistico-culturali del territorio comunale.
 3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune incentiva e collabora con Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, purché legalmente o regolarmente costituite, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi delle leggi vigenti.
 4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati dall'apposito **regolamento di Gestione e utilizzo impianti e attrezzature sportive**, che, altresì, prevede il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista da Leggi Statali o Regionali la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti, associazioni e/o organismi.
-

Art.7 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, superando eventuali squilibri con un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali.
2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione, nell'ambito dello strumento urbanistico.
3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.
4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, nel rispetto dell'apposito **regolamento di Protezione Civile**.
5. Il Sindaco assicura il controllo e la vigilanza urbanistica ed edile nel rispetto e con gli strumenti consentiti dalle Leggi Statali e Regionali e/o **Regolamento Edilizio Comunale**.
6. Favorisce la realizzazione di piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

Art.8 SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di conciliare al meglio le esigenze degli imprenditori esercenti e gli interessi dei consumatori.
2. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività produttive, dell'artigianato. Adotta le iniziative atte a stimolare la produttività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti, una più equa remunerazione del lavoro e maggiori livelli occupazionali.
3. Il Comune favorisce gli insediamenti e le attività produttive, l'allocazione di impianti di produzione purché non inquinanti e che assicurino adeguati livelli occupazionali.
4. Il Comune promuove forme associative tra lavoratori autonomi e di autogestione tra lavoratori dipendenti.
 5. Per tutte le attività di cui al presente articolo, il Comune decide, sentite le Organizzazioni Sindacati di categoria e firmatarie dei contratti nazionali.

Art.9 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità di quanto disposto dalle leggi vigenti, il Comune realizza le proprie finalità adottando le procedure fissate dalle LL.RR. e della programmazione e del controllo di attuazione, Perseguendo, quanto più possibile, l'equilibrio costi-ricavi come criterio di gestione specialmente dei servizi pubblici.
Il Comune adotta come strumenti di gestione:
 - il Bilancio di previsione generale e il Conto consuntivo da elaborare secondo gli schemi e i tempi previsti dalle leggi finanziarie dello Stato;
 - il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) da elaborare, in coerenza con il Bilancio di Previsione, secondo l'articolazione della struttura organizzativa del Comune;
 - i Rendiconti periodici di gestione riferiti ai PEG.Il **regolamento di Gestione** puntualizzerà le modalità di elaborazione e approvazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, di Enti giuridici e morali e di associazioni con finalità sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Art. 10 PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dalle leggi vigenti.
 2. Riconosce che presupposto della partecipazione è la informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali. Cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei tra i quali: bacheche pubbliche, la stampa di bollettini periodici, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
 3. Il Comune per favorire l'efficienza dei servizi comunali, promuove ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
 4. Il Comune pubblicizza le sedute e l'oggetto dei Consigli Comunali convocati.
-

Art.11 SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni o altre forme societarie previste dalle leggi vigenti.
 - c) la stipula di apposita convenzione con altri Comuni o Enti pubblici o privati interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) la dismissione, se il servizio pubblico è in contrasto con l'articolo 9 dello Statuto, secondo quanto previsto dallo articolo 34.
2. Per i servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale, il Comune può disporre apposite istituzioni con propri regolamenti.
3. L'istituzione, la dismissione e la scelta dei vari tipi di gestioni di cui ai commi precedenti scaturiscono da una attenta valutazione economica del rapporto costo-benefici in relazione al tipo di servizio da assicurare.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI E LE DELIBERAZIONI

Art. 12 ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune:
 - il *Consiglio Comunale* (di seguito *Consiglio*), quale organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo;
 - il *Presidente del Consiglio*, quale tutore della dignità del Consiglio e regolatore dei lavori consiliari da attivare e coordinare in coerenza con i programmi realizzativi e di controllo deliberati dal Consiglio;
 - la *Giunta Comunale* (di seguito Giunta) che supporta il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune.
 - il *Sindaco*, quale capo dell'Amministrazione, legale rappresentante del Comune e *Ufficiale di Governo* secondo le leggi dello Stato.
2. Essi esercitano le loro attribuzioni, definite dalle Leggi Statali, Regionali e dal presente Statuto, ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e la imparzialità.
3. In tempestiva conseguenza di una emanazione di una specifica Legge Statale/Regionale o di una modifica di Statuto, in una apposita seduta di Consiglio si prende atto degli eventuali aggiornamenti delle attribuzioni di competenze sopravvenuti e si procede all'adeguamento degli strumenti normativi locali secondo le rispettive competenze dei vari organi.
4. A tutti gli organi del Comune spetta il compenso nella forma e nei limiti di importo fissati dalle specifiche norma di legge vigenti. Ai Consiglieri Comunali (di seguito *Consiglieri*) è concessa la facoltà di richiedere l'indennità di funzione in sostituzione dei gettoni di presenza a condizione che non vi sia alcun aggravio di spesa per l'Ente.

Art. 13 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto e fatte salve, altresì, le disposizioni di Legge per la seconda convocazione
2. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dai responsabili delle funzioni nelle cui competenze rientra l'oggetto dell'argomento da trattare.
3. Il coordinamento delle attività di cui al punto precedente, con particolare riferimento anche alla completezza ed all'affidabilità dei dati contenuti negli atti istruttori, è assicurato dal Segretario Comunale che garantisce altresì la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, secondo le modalità e i termini stabiliti dal **regolamento del Consiglio comunale**. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tali ipotesi è sostituito dal suo Vice, se in sede, ovvero dal componente del Collegio nominato dal Presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tutti gli atti deliberativi del Comune sono consultabili secondo le modalità specificate nell'apposito **regolamento di Accesso ai documenti**.

Gli atti deliberativi della Giunta sono trasmessi in copia completa ai Capi Gruppo Consiliari. Su specifica richiesta, vengono trasmessi anche gli eventuali allegati indicati nelle delibere.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.14 ORGANI DEL CONSIGLIO

- A) **IL PRESIDENTE** eletto dai Consiglieri nel loro seno, secondo le modalità indicate nel **regolamento del Consiglio Comunale**, all'apertura della prima seduta consiliare successiva alle elezioni o alla entrata in vigore dello Statuto che ne sancisce l'istituzione; in caso di assenza o di impedimento ne assume le funzioni il Vice Presidente e in caso di assenza degli stessi il Consigliere anziano.
- B) **GRUPPI CONSILIARI**: i Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le norme del **regolamento** interno, designando per ciascun gruppo un capogruppo, la cui designazione viene comunicata al Consiglio nella prima seduta. Per costituire un gruppo consiliare sono necessari almeno due consiglieri, ad eccezione dei casi in cui uno sia l'unico rappresentante di una lista regolarmente presente alla ultima competizione elettorale;
- C) **CONFERENZA CAPI-GRUPPI** composta dai capi di ciascun gruppo consiliare. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio. Il regolamento definirà il ruolo e le modalità operative della **Conferenza dei capigruppo** nonché il rapporto tra questa, la Giunta e il Consiglio.
- D) **COMMISSIONI CONSILIARI**:
1. il Consiglio si articola in commissioni permanenti, in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari;
 2. il Consiglio garantisce la partecipazione della minoranza;
 3. il Consiglio assegna alla minoranza la presidenza di commissioni di controllo specifico sistematico;
 4. il Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento, oltre quelle previste al successivo p.6, può costituire commissioni con incarichi speciali per problematiche particolari stabilendo, all'atto della costituzione, composizione, durata, modalità operative e competenze su questioni di interesse pubblico rientranti nella competenza del Comune e individuate dal Consiglio;
 5. è atto obbligo a tutti i titolari degli Uffici del Comune, delle Aziende e degli Enti da esso dipendenti, di fornire alle Commissioni i dati e le informazioni richieste, senza vincoli di segreti d'ufficio;
 6. Le Commissioni Consiliari sono in numero di sei. Le loro competenze, il funzionamento e le modalità di rapporto con il Consiglio sono disciplinate dal **regolamento**. Le stesse dovranno essere costituite nel corso della prima seduta valida dopo: una modifica di Statuto o di regolamento che le riguardano ovvero dopo la seduta di insediamento del Consiglio. In ogni caso entro 30 giorni.

Art. 15 ATTRIBUZIONI

1. il Consiglio, nei limiti dell'autonomia organizzativa e funzionale sancita dalle leggi vigenti, rappresenta l'intera comunità ed è l'organo d'indirizzo e di controllo politico, amministrativo e gestionale, che esercita nei confronti degli altri organi del Comune con i mezzi e nei modi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
2. il Consiglio adotta gli atti fondamentali del Comune, individuati dalle Leggi Statali, Regionali e dal presente Statuto.
3. il Consiglio definisce le modalità di nomina o designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni procedendo di conseguenza ove previsto. Dette modalità restano valide solo per il periodo della consiliatura in essere; vanno formalmente aggiornate/ribadite all'inizio della consiliatura successiva.
4. Il Consiglio conforma la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, solidarietà e legalità.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio, soprattutto quelli che comportano impegni di spesa o di maggiore esazione a carico dei cittadini, in relazione all'indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, devono contenere le risorse e gli strumenti necessari nonché le loro modalità di reperimento.

6. Il controllo sarà esercitato attraverso una specifica seduta consiliare, da tenersi entro il 20 dicembre di ogni anno, nella quale ciascun Assessore relazionerà sull'attività svolta.

Art 16 ELEZIONE EAUTONOMIA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema stabilito dalla Legge della Repubblica e ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solamente gli atti urgenti e improrogabili.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio decade dalle sue funzioni in caso di:
 - a) provvedimenti delle competenti Autorità dello Stato per atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) dimissioni del Sindaco;
 - c) dimissioni contestuali (anche con atti separati, però contemporanei) o decadenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati;
 - d) mozione di sfiducia sottoscritta dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati;
 - e) voto contrario o mancanza di approvazione, nei termini previsti dalla legge, del bilancio di previsione. In caso di mancata adozione dello schema di bilancio di previsione da parte della Giunta, **il presidente del Collegio dei Revisori dei conti** nomina un Commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo all'approvazione del Consiglio. Qualora il Consiglio, diffidato dal **presidente del Collegio dei Revisori dei conti**, non proceda entro il termine assegnato all'approvazione del bilancio, il **Presidente** stesso, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un ulteriore termine, elasso inutilmente il quale, procede alla nomina di un commissario, che si sostituisce al Consiglio inadempiente, informandone contestualmente il Prefetto, che dà inizio alla procedura di scioglimento.

Art. 17 ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e i Capigruppo, convoca il Consiglio, provvedendo, altresì, a formulare l'ordine del giorno e a presiedere i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. Le adunanze del Consiglio possono essere tenute in qualsiasi luogo del territorio comunale a condizione che ne sia garantita la dignità.
3. Quando un quinto dei consiglieri lo richiede, il Presidente del Consiglio è tenuto, altresì, a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Trascorso il predetto tempo senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato dagli organi previsti dalla Legge.
4. Gli adempimenti previsti dai commi precedenti, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Presidente, sono assolti dal Consigliere Anziano.
5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio è richiesta la presenza almeno della metà dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, salve le disposizioni di legge per la seconda convocazione.
6. Tranne i casi in cui sia prevista dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
8. il Regolamento disciplina le modalità di convocazione del Consiglio, la compilazione dell'ordine del giorno e lo svolgimento dell'adunanza.
9. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione;
 - b) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

Art.18 CONSIGLIERI COMUNALI

1. il numero, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabiliti dalla Legge della Repubblica.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio; essi possono, altresì, presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
4. L'esercizio dei diritti di cui al comma 3 e quello di ottenere notizie ed informazioni degli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti, è disciplinato dal regolamento.
5. I Consiglieri sono tenuti al segreto di ufficio nei casi previsti dalla Legge e dal regolamento.
6. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono irrevocabili e comportano che il Consiglio non può adottare alcun atto fintantoché non abbia provveduto alla surroga del dimissionario che deve avvenire entro dieci giorni dalle dimissioni salvo che non ci si trovi in concomitanza con lo scioglimento del Consiglio per dimissioni della metà più uno dei Consiglieri di cui all'art.16/41c del presente Statuto.
7. Ad ogni gruppo Consiliare, con le modalità previste dal regolamento, vengono garantiti i mezzi per il funzionamento.
8. Ciascun Consigliere è tenuto, se non residente, ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
9. Il consigliere che si assenta per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto, quando, su richiesta formale e scritta del Presidente del Consiglio, non produca la giustificazione motivata delle assenze.

CAPO III - LA GIUNTA MUNICIPALE

Art.19 LA GIUNTA MUNICIPALE

La Giunta è l'organo di governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Adotta gli atti concreti ed attuativi che servono al conseguimento dei fini dell'Ente nell'ambito degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio

Formula proposte al Consiglio.

Le deliberazioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dai presenti.

Art.20 ELEZIONI E PREROGATIVE

1. La Giunta è nominata dal Sindaco.
2. All'atto della presentazione devono essere specificate eventuali deleghe attribuite ad ogni singolo assessore nonché il nominativo dell'Assessore al quale è attribuita la delega di Vice sindaco.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo. gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge e dal presente Statuto.
4. Gli Assessori decadono dall'incarico per dimissioni spontanee, da presentare formalmente al Sindaco per iscritto, o per revoca dell'incarico da parte del Sindaco. In entrambi i casi il Sindaco ne darà comunicazione nella prima seduta utile di Consiglio dopo l'evento.

Art.21 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta da un numero minimo e massimo di Assessori previsto per legge;
2. E' facoltà del Sindaco nominare Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale;
3. Gli assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto;
4. E' istituita una delega per le pari opportunità. Il Sindaco, nella nomina della Giunta avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi, inoltre, una consulta per le pari opportunità presieduta dall'Assessore delegato.

(Art. così modificato con deliberazioni di C.C n° 39/04 e 44/04)

Art. 22 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono informalmente stabilite dalla stessa.

Art. 23 ATTRIBUZIONI

Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti d'Amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti, che per la loro natura devono essere adottati da organo collegiale, sempre che non eccedano la mera gestione.

L'attività è collegiale. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, degli atti dei propri assessorati. In particolare alla Giunta compete:

- attuare le direttive di indirizzo e di controllo politico-amministrative del Consiglio;
- compiere tutti gli atti e adottare tutti i provvedimenti amministrativi, nelle materie attribuite dallo Stato e dalla Regione o delegate da tali Enti e dalla Provincia;
- propone al Consiglio, quando ne ricorrono le ragioni, gli schemi di deliberazioni relative ad atti fondamentali, ivi compresi i regolamenti ed il bilancio Comunale, sentite le competenti commissioni consiliari.

In particolare:

- approva i progetti e i programmi realizzativi in coerenza con il Bilancio di Previsione ed i Piani Esecutivi di Gestione
- assume iniziative di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- determina le tariffe secondo i criteri definiti dal Consiglio;
- nomina i membri delle commissioni per i concorsi su proposta del responsabile della funzione interessata;
- emette i regolamenti sull'ordinamento e organizzazione degli uffici e dei servizi secondo i criteri definiti dal Consiglio;
- fissa le date di convocazione dei comizi per i referendum locali e costituisce l'ufficio per il controllo della regolarità del procedimento;
- esercita le funzioni delegate da Stato, Regione e Provincia quando non specificamente assegnate ad altro organismo locale;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- decide in ordine a eventuali controversie fra le funzioni del Comune;
- fissa, in coerenza con i regolamenti gli accordi decentrati, i parametri e gli standard per la determinazione e verifica dei carichi di lavoro;
- determina, sentiti i *Revisori dei conti*, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- approva il PEG elaborato dai responsabili delle funzioni.

La Giunta, annualmente, attraverso i singoli Assessori, mediante una specifica seduta da tenersi entro il 20 dicembre di ogni anno, relazionerà sulla propria attività svolta e sulla attuazione dei programmi.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 24 IL SINDACO

Il Sindaco è eletto dai cittadini secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti, è il capo dell'Amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed all'esecuzione degli atti. Esercita poteri di indirizzo di vigilanza e di controllo sull'andamento degli uffici. Coordina l'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Nell'ambito delle attribuzioni, quale capo dell'Amministrazione al Sindaco compete:

- a) la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) la direzione ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

- c) regolare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri emanati dalla Regione, ove disciplinati, gli orari di apertura dei negozi con particolare riferimento alle esigenze dell'utenza;
- d) la promozione ed assunzione di iniziative per la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, da ratificarsi in Consiglio;
- e) la convocazione di comizi per i referendum
- f) l'adozione di Ordinanze;
- g) l'adozione di tutti gli altri provvedimenti che la legge gli affida sia quale capo dell'Amministrazione, sia quale ufficiale di Governo;
- h) la potestà di conferire delega ad Assessori e Consiglieri;
- i) nomina il Segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo;
- j) nomina i responsabili delle unità organizzative di primo livello;
- k) acquisisce consulenze professionali esterne per esigenze verificabili e documentabili;
- l) l'autorizzazione ad introdurre o resistere a un'azione giudiziaria è di competenza del sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello, sentita la giunta;
- m) Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, espone in una adunanza del Consiglio gli indirizzi programmatici per l'intero mandato .

Art. 25 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco stesso secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 26 PRINCIPI ED OBIETTIVI

L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:

- a) programmazione e controllo, che consiste nella organizzazione del lavoro e nella definizione delle funzioni in modo da individuare obiettivi di gestione e di interventi specifici seguendone costantemente l'avanzamento realizzativo;
- b) qualificazione, incentivazione (premio - punizione), polivalenza e responsabilizzazione del personale in modo da garantire, in coerenza con gli obiettivi assegnati, adeguati livelli professionali e opportuna sensibilizzazione al risultato;
- c) articolazione dinamica e flessibile della struttura organizzativa. in modo da orientarla alle effettive necessità / obiettivi;
- d) decentramento e partecipazione;
- e) efficienza e trasparenza nella organizzazione e nella gestione degli uffici e nella gestione dei servizi, quali condizioni essenziali per il buon andamento e per la imparzialità nell'azione Amministrativa.

Il **regolamento di Organizzazione** definisce la struttura organizzativo - operativa diretta a conseguire fini istituzionali del Comune, articolando gli uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.27 SEGRETARIO COMUNALE

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono sanciti dalla Legge.

Art.28 FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale, funzionario dirigente nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Settore e ne coordina l'attività;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti
- c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi con i responsabili dei servizi;
- d) presiede lo staff generale di coordinamento di cui fanno parte i responsabili di Settore;
- e) presiede il *Nucleo di Valutazione Interno* relazionandosi con il *Collegio dei Revisori* con l'Assessore preposto al Bilancio, Programmazione e Controllo e con il Presidente della omologa Commissione Consiliare per la definizione degli elementi di controllo, per l'analisi delle risultanze del controllo e per la definizione degli interventi tesi a superare le criticità riscontrate che potrebbero influenzare negativamente i programmi realizzativi sia dal punto di vista temporale e sia dal punto di vista economico;
- f) adotta i provvedimenti di mobilità interna tra i settori, con l'osservanza delle disposizioni e degli accordi in materia;
- g) individua, sulla base della materia di ciascun provvedimento di competenza del Comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro provvedimento finale e cura che il Responsabile del Settore provveda ad assegnare a sè o ad altro dipendente del settore stesso l'istruttoria connessa al procedimento e predisporre o adotta, se di propria competenza, il provvedimento finale;
- h) assolve tutti i restanti adempimenti, funzioni e competenze attribuitagli dalla legge.

Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, sottoscrive i verbali insieme al Sindaco. Svolge funzioni di consulenza giuridico - amministrativa della Giunta e del Consiglio.

Il **regolamento di Organizzazione** definirà le relazioni gerarchiche e funzionali tra il Segretario Comunale e le altre funzioni del Comune.

Art. 29 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, o impedimento e di motivata richiesta del Segretario stesso.

Spettano al Vice Segretario, oltre ai compiti di cui al comma i del presente articolo, quello assegnato dal **regolamento di Organizzazione** del Comune.

CAPO III - PERSONALE

Art.30 PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

L'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione esecutiva, è affidata ai responsabili dei Settori, che la esercitano in stretta osservanza degli indirizzi emanati dal Consiglio ed in attuazione delle determinazioni, altresì, della Giunta e delle direttive del Sindaco e del Segretario Comunale con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

La funzione di direzione è svolta con responsabilità nella osservanza dell'Indirizzo espresso dagli organi elettivi del Comune. I responsabili dei settori provvedono, su disposizione del Segretario Comunale, ad assegnare, a se o ad altro dipendente addetto al settore stesso, l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo alla competenza del proprio ufficio, nonché alla predisposizione o all'adozione se di propria competenza del provvedimento finale.

Il funzionari sono responsabili dei risultati conseguiti dalla struttura che dirigono. Essi possono essere convocati e sentiti dal Consiglio e dalle Commissioni consiliari in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nelle loro competenze.

Art.31 ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEGLI UFFICI (Struttura Comunale)

Sulla base dei principi di cui all'articolo precedente la Struttura Comunale si articola in *Unità organizzative* definite **Settori, Servizi** ed **Unità operative**.

Nel **Settore** si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un area omogenea. Il **Settore** si articola in **Servizi** ed **Unità Operative**.

Le unità organizzative sono articolate in modo che i livelli gerarchici superiori rappresentino la sintesi delle competenze di quelli subordinati.

Le aggregazioni delle *Unità organizzative*, devono essere realizzate secondo le logiche di:

- a) concorso al conseguimento di obiettivi gestionali e/o strategici;
- b) risorse disponibili (livello e competenze);
- c) carico di lavoro.

Art 32 ATTRIBUZIONI GESTIONALI

Al personale dipendente sarà assicurato il trattamento giuridico, economico, assicurativo e previdenziale previsto dalle leggi vigenti e dai contratti sindacali di categoria.

Le attribuzioni di responsabilità funzionali saranno sancite dal **regolamento di Organizzazione** al quale dovranno riferirsi le *comunicazioni di servizio* attinenti assegnazioni di incarichi e/o l'emissione di *procedure operative* riguardanti modalità operative specifiche di processo o di funzione.

Art. 33 REGOLAMENTO

Il **regolamento di Organizzazione**, oltre a quanto stabilito negli articoli 31 e 32, disciplina altresì:

- a) la dotazione organica;
- b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- C) i diritti, i doveri e le sanzioni;
- d) le modalità organizzative della Commissione di Disciplina;
- e) il trattamento economico, nell'ambito delle disposizioni vigenti.

TITOLO IV

CAPO I

Art.34 I SERVIZI

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede ad organizzare e gestire servizi pubblici per la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico e civile.
2. I servizi di competenza, da assicurare in una logica di netta demarcazione tra l'indirizzo politico e la gestione operativa, devono essere gestiti con criteri imprenditoriali, mediante le strutture e nelle forme che assicurano il più alto livello di efficienza, efficacia ed economicità, anche in collaborazione con i privati, con quali può partecipare a società di capitali.
3. Conformemente a quanto previsto dalla legge, le forme organizzative per la gestione dei servizi pubblici sono la gestione in economia, in cessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione o a mezzo di società miste (pubblico - privato), società per azioni e altre società previste dalla legge. La scelta della forma di gestione compete al Consiglio che vi procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base di una effettiva idoneità al soddisfacimento dell'interesse della comunità, della economicità e convenienza della gestione e di ogni altro elemento utile alla previsione di un risultato ottimale nella gestione.
4. Al fine di assicurare l'assoluto rispetto dei predetti criteri, le deliberazioni relative all'assunzione di servizi devono essere corredate da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari.
5. il Comune può dismettere servizi pubblici esistenti se incompatibili con la logica dell'Art. 9 comma 1. La dismissione è di competenza del Consiglio e la dotazione organica dei servizi pubblici dismessi diventa oggetto di riqualificazione professionale.

Art.35 GESTIONE IN ECONOMIA E CONCESSIONE A TERZI

L'esercizio di servizi in economia è organizzato secondo le disposizioni di appositi *regolamenti* da predisporre per ognuno di essi.

Il Consiglio decide le convenzioni con altri Comuni e le forme consortili per la gestione unitaria di uno o più servizi.

L'esercizio dei servizi pubblici può essere affidato in concessione a terzi, conformemente a quanto previsto dalla legge, quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, nonché ragioni di opportunità sociale, anche in considerazione dell'alto grado di specializzazione ovvero della esclusività tecnologica o professionale dell'affidataria.

Art.36 AZIENDA SPECIALE

1. Per gestire uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica l'affidamento può essere dato ad una azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di un proprio Statuto o altre forme societarie.
2. Lo Statuto dell'azienda speciale per l'organizzazione, gli organi e i poteri gestionali, e i regolamenti per la disciplina dei servizi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dal Consiglio.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono eletti dal Consiglio, tra cittadini aventi i requisiti per essere eletti Consiglieri e dotati di comprovata professionalità nel campo dell'amministrazione dei servizi pubblici.
Il Consiglio di Amministrazione si compone di sei membri oltre il Presidente. Detti incarichi sono incompatibili con le cariche di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, Membro del Collegio dei Revisori dei Conti, Membro del Nucleo di Valutazione e di qualsiasi altro organismo di nomina del Sindaco, della Giunta e/o del Consiglio.
4. Gli Amministratori delle aziende e tutte le altre forme societarie durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti, salvo revoca di cui al punto 7.
5. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste concorrenti presentate dai Consiglieri.
6. Al fine di garantire la presenza della minoranza, ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio può disporre la revoca dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero la sfiducia costruttiva dell'intero organo nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge e dal regolamento.

Art.37 ISTITUZIONE

1. Quando la gestione riguarda i servizi sociali, culturali, educativi che non abbiano rilevanza imprenditoriale e/o abbisognino di autonomia gestionale, il Consiglio può costituire apposita istituzione. Con il medesimo atto il Consiglio approva il *regolamento* per la disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, nonché un piano tecnico finanziario, relativo ai costi dei servizi, alle forme di finanziamento e alle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il *regolamento* determina, altresì, la dotazione organica del personale, l'aspetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della gestione, l'ordinamento finanziario e contabile, i modi di vigilanza sull'andamento e la verifica dei risultati gestionali.
3. Per specifici obiettivi possono prevedersi anche collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi, approvati dal Consiglio al momento della costituzione, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'istituzione.
5. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore e per essi valgono le stesse condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 36/3 del presente Statuto.
6. Il Consiglio elegge il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore tra cittadini del Comune che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri e comprovata esperienza di amministrazione sulla base di liste presentate dai Consiglieri, con votazione segreta.
7. Per la nomina del Direttore si terrà conto delle norme sul pubblico impiego.
8. Il regolamento disciplina il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
9. Al Consiglio di Amministrazione organo della Istituzione si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo precedente.
10. Il Consiglio adotta tutti gli atti a carattere generale, elencati nel regolamento.
11. Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell'istituzione e presiede il Consiglio di Amministrazione.

12. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione; è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
13. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il Comune, ha diritto di accesso agli atti e documenti delle istituzioni ed esercita nei confronti di questa tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II - NORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.38 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Quando per l'attuazione di opere, interventi o programmi, la cui competenza primaria sia ascrivibile al Comune, sia richiesta un'azione integrata tra vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale, centrale e di altri Enti pubblici, il Sindaco, previa deliberazione di intenti del Consiglio e previa conferenza di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concretizzare l'iniziativa, promuove un accordo di programma, nei modi e nei termini disposti dalla legge.
2. Quando l'accordo di programma produca variazioni degli strumenti urbanistici, lo schema di accordo è approvato dal Consiglio. Lo schema completo dell'intera documentazione, è depositato per dieci giorni presso la Segreteria del Comune; nei quindici giorni successivi alla scadenza di tale deposito è consentita a tutti gli interessati la presentazione di osservazioni con allegati documenti, sulle quali il Consiglio si pronuncia in sede di approvazione.
3. Il Sindaco conclude l'accordo in conformità alle determinazioni del Consiglio e cura che in esso sia contemplata la condizione risolutiva della ratifica da parte del Consiglio.
4. L'accordo concluso è immediatamente comunicato alle competenti commissioni consiliari, che valutano la corrispondenza del suo contenuto alle determinazioni del Consiglio.
5. Il Sindaco convoca il Consiglio per la ratifica in una data compresa nei venti giorni dalla conclusione.
6. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Sindaco comunica alle amministrazioni interessate la risoluzione dell'accordo.

Art.39 FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CONVENZIONI E CONSORZI FACOLTATIVI

1. Il Comune per assicurare in modo più ampio ed organico il soddisfacimento di esigenze della Comunità amministrativa, privilegia l'attuazione di forme associative e di cooperazione.
2. A tal fine per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, stipula con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni, aventi il contenuto indicato dalla legge.
3. Quando debba provvedersi alla realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, il cui assolvimento appaia più realizzabile mediante la collaborazione tra più Enti pubblici anche di diversa costituzione, il Comune può promuovere la realizzazione, con la partecipazione di tali soggetti, di un consorzio mediante la stipula di una convenzione.
4. Competente a deliberare le due forme associative di cui ai commi precedenti è il Consiglio. Nel caso di costituzione del consorzio, il Consiglio, con l'atto di approvazione della convenzione, da sottoporre agli altri consorziati, approva anche lo Statuto del Consorzio.

CAPO III - CONTRATTI

Art.40 CONTRATTI

1. Ai fini della stipula dei contratti, il Comune si avvale, di preferenza, della procedura dei pubblici incanti stabilita per i contratti dello Stato.
2. Il ricorso ad altri metodi di scelta del contraente, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, è deliberato con la specifica indicazione dei motivi, che comportano la deroga alla prescrizione, di cui al primo comma.
3. Il regolamento di disciplina dei contratti dispone per quanto non stabilito dalla normativa statale e dal presente Statuto.
4. Per la stipula dei contratti intervengono i Capisettori.

CAPO IV – I BENI

Art. 41 CLASSIFICAZIONE- INVENTARIO - AMMINISTRAZIONE

1. I beni comunali sono demaniali e patrimoniali, questi ultimi anche con vincolo di indisponibilità.

2. Il Comune è obbligato a tenere un inventano di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco aggiornato, diviso in categorie, secondo la diversa natura dei beni.
3. L'obbligo di inventano comprende anche i titoli, gli atti, i documenti, di qualunque tipo, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.
4. L'inventano dei beni demaniali è costituito da uno stato descritto dei beni, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.
5. L'inventariazione e l'amministrazione dei beni comunali, per ragione di convenienza e di efficienza, può essere affidata a privati sotto la vigilanza del funzionario preposto.
6. Quando il Comune pone in essere istituzioni per la gestione di servizi pubblici, l'inventano dei beni di ciascuna istituzione deve essere distinto da quello delle altre istituzioni e da quello del Comune.
7. Il *regolamento* specifico determina le modalità di compilazione e di tenuta degli inventari, nonché i soggetti tenuti alla sua compilazione ed all'attestazione di veridicità.
8. Le leggi speciali disciplinano i terreni soggetti agli usi civici.

C A P O V - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art.42 BILANCIO

1. Il *bilancio di previsione* del Comune è redatto in base ai principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Bilanci ed allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per unità organizzativa (almeno per quelle di primo livello), programmi, servizi e interventi e sono a disposizione dei cittadini presso la sede comunale con le modalità stabilite dal regolamento, durante tutto il corso dell'esercizio finanziario e fino a tutto l'esercizio successivo.
3. Eguale pubblicità è stabilita per il conto consuntivo e per la relativa relazione illustrativa della Giunta.
4. I cittadini possono, con le modalità stabilite dal regolamento, richiedere ed ottenere copie integrali o parziali degli atti di cui innanzi.
5. È istituito il controllo interno di gestione, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
6. Il *bilancio di previsione* deve essere approvato in seduta consiliare pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. Nelle adunanze di seconda convocazione, il bilancio di previsione, con gli atti che lo completano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente al momento della stessa. almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
7. Il bilancio deve prevedere gli obiettivi quantizzabili di spesa e di gestione fissate per tutte le unità organizzative del Comune.

Art.43 RISORSE FINANZIARIE

1. Il Comune, in conformità a quanto stabilito dalla legge dello Stato e della Regione, esercita la potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in piena autonomia ed armonia, altresì, con il sistema della finanza pubblica, in modo da assicurare, in primo luogo, lo svolgimento delle attività, fondate su certezza di risorse trasferite.
2. Il Comune per i servizi pubblici applica tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, secondo criteri diretti a realizzare diversificazioni, che comportano differenti oneri a seconda della potenzialità economica dei cittadini.
3. Le esenzioni concernenti il pagamento di tariffe o corrispettivi per servizi pubblici sono condizionate alla erogazione di risorse finanziarie compensative da parte dello Stato e delle Regioni.

Art.44 REVISORI DEI CONTI

1. Sono eletti dal Consiglio tra appartenenti alle categorie richieste dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri.
2. Le cause di ineleggibilità sono le stesse previste dalla normativa vigente per la nomina di Consigliere.

3. Non possono essere nominati o eletti in seno a Commissioni Comunali.
4. Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo. A tal fine segnalano al Consiglio tutte le attività poste in essere dalla Giunta, dal Sindaco e dai funzionari, che appaiono difformi alle direttive deliberate dal Consiglio stesso, nonché le irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente.
5. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria della gestione dell'Ente.
6. Attestano la corrispondenza di rendiconto alle risultanze della gestione, redigono apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. Effettuano, in conformità a quanto dispone il regolamento, il controllo economico interno alla gestione.
8. Su invito del Sindaco, i Revisori dei Conti possono partecipare a sedute della Giunta Municipale e/o del Consiglio, al fine di esprimere il proprio parere sia su specifici provvedimenti o proposte dell'organo, sia su questioni generali, che comportano riflessi sulla gestione economica-finanziaria dell'Ente.

Art.45 DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI

1. Il Sindaco, il Segretario Comunale ed i responsabili delle unità organizzative, allorché vengano a conoscenza di danni arrecati, direttamente o indirettamente, al Comune da persone fisiche o giuridiche legate ad esso da rapporto di servizio, provvedono tempestivamente alla denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti.
2. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario o ad un responsabile di settore la denuncia di cui al precedente comma è fatta dal Sindaco.
3. Il Sindaco, dopo la proposta della denuncia o in attesa di acquisire elementi per la denuncia medesima, deve interrompere i termini di prescrizione notificando al presunto responsabile un atto di costituzione in mora, munito di tutti i requisiti di legge.

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - IL DIFENSORE CIVICO

Art.46 ISTITUZIONE

1. Il Comune promuoverà l'istituzione del Difensore Civico di concerto con i Comuni limitrofi.
2. L'istituzione avverrà secondo le modalità previste dall'Art.39 del presente Statuto.

CAPO II - DIRITTO D'INFORMAZIONE

Art.47 PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie riguardante il contenuto degli atti, anche interni, formati dall'Amministrazione comunale ovvero comunque da essa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
2. Tutti gli atti amministrativi del Comune, degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge o per esplicito divieto dell'Amministrazione Comunale.
3. Il divieto di esibizione de documenti esplicitato dall'Amministrazione Comunale deve essere solo temporaneo e deve essere contenuto in una dichiarazione motivata dal Sindaco, adottata in conformità dell'apposito regolamento.

Art.48 REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI

Il Consiglio, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, approva il *regolamento per la pubblicità dei documenti amministrativi comunali*.

Art.49 SERVIZIO PER L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

1. Nell'ambito della Segreteria Generale è istituito l'ufficio delle informazioni e delle pubbliche relazioni, atti a garantire la partecipazione dei cittadini, come previsto dalle leggi 241/90,142/90, 816/85. Viene istituito un Bollettino informativo periodico comunale.
2. L'attività di detto servizio è disciplinata dal regolamento per la pubblicità dei documenti amministrativi comunali.
3. Presso detto ufficio debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le pubblicazioni raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Bollettino Ufficiale della Regione e i regolamenti comunali.

CAPO III - INIZIATIVA POPOLARE

Art.50 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

I cittadini elettori del Comune e quelli che esplicano la loro prevalente attività lavorativa nell'ambito del territorio comunale, nonché i soggetti collettivi e le associazioni professionistiche o di settore sono abilitati a presentare agli organi comunali:

- a) **Istanza**: ogni generica rappresentazione di un bisogno individuale ovvero di tutta o di parte della collettività locale;
- b) **Petizione**: ogni atto di sollecito di specifiche deliberazioni degli organi comunali o di interventi di uffici comunali;
- c) **Proposta**: ogni articolato progetto di deliberazione accompagnato da una relazione illustrativa.

Art 51 PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE

1. Le *istanze*, le *petizioni* e le *proposte* devono essere presentate direttamente all'Ufficio del Segretario Comunale.
2. Le *istanze* e le *petizioni* devono essere sotto scritte da almeno un cittadino elettore, corredate di autentica.
3. Le *proposte* devono essere sottoscritte da non meno di n. 200 cittadini elettori.
4. Le firme sono autenticate nei modi previsti per le richieste di referendum comunale.
5. Le modalità relative alla presentazione ed all'esame degli atti di iniziativa di cui al presente articolo sono stabilite nell'apposito **regolamento delle iniziative popolari**.

CAPO VI- REFERENDUM CONSULTIVO

Art.52 OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Il referendum consultivo può essere diretto a rilevare la volontà popolare in ordine ad un provvedimento adottato, da adottarsi o da verificarsi, ovvero a una questione di interesse generale.
2. Il referendum consultivo può riguardare materie di esclusiva competenza comunale.
3. Esso deve essere relativo al compimento di atti a contenuto non vincolato di competenza del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.
4. Il referendum non può comunque avere ad oggetto le seguenti questioni:
 - a) contrazione di mutui al di fuori di quelli previsti nel bilancio di previsione;
 - b) spese ricadenti su bilanci di esercizi futuri;
 - c) acquisti, alienazioni, permuta, appalti e concessioni che impegnino futuri bilanci;
 - d) definizione criteri e nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze di persone;
 - e) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - f) istituzioni ed ordinamento di imposte, tasse, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e di qualunque retta;
 - g) materia elettorale
 - h) regolamenti interni degli organi comunali
 - i) tutela di minoranze etniche e religiose.

Art.53 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Non è consentito lo svolgimento di più di una consultazione referendaria in un anno.
2. La richiesta di ogni referendum deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune di Cicciano non inferiore al 20% dei votanti nella ultima consultazione elettorale.
3. Il giudizio di ammissibilità del quesito e la verifica della regolarità delle operazioni di raccolta e di autenticazione delle sottoscrizioni è effettuato da apposita commissione consiliare con potere deliberante, eletta nei termini e modi previsti per la Commissione Elettorale.
4. Il Consiglio Comunale eleggerà le predette commissioni entro 20 gg. dalla data di presentazione di richiesta.
5. La Commissione referendaria dovrà dare il parere di ammissibilità entro 20 gg. dall'insediamento.
6. La statuizione in ordine all'ammissibilità del quesito viene comunicata immediatamente, per il tramite del Sindaco, al Consiglio, che, se intende decidere in modo difforme da essa, deve deliberare motivatamente con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione.
7. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Sindaco indice il referendum.
8. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo, dispone la interruzione della procedura referendaria, quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive o quando il numero dei firmatari del referendum superi il 70% del corpo elettorale.
9. Le modalità e i tempi dello svolgimento della procedura referendaria sono stabiliti dal **regolamento per i Referendum e per le Consultazioni**.

Art 54 RISULTATO DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se partecipa ad esso almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
 2. Il quesito sottoposto al referendum è considerato accolto se riporta la maggioranza dei voti validi espressi. Nel caso opposto è considerato respinto.
 3. Nel caso di esito positivo, il Consiglio delibera sull'argomento entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.
 4. Nel caso di esito negativo, il Sindaco può proporre egualmente al Consiglio di deliberare comunque sull'argomento.
 5. Qualunque sia l'esito, il Sindaco informerà la cittadinanza con avvisi pubblici.
-

CAPO V - CONSULTAZIONI

Art. 55 PROCEDIMENTO

1. Nell'ambito delle materie di propria competenza, il Consiglio e la Giunta possono deliberare, a maggioranza dei rispettivi componenti assegnati, di acquisire l'opinione dei cittadini in ordine a provvedimenti da adottare, modificare o eliminare, ovvero su una questione di ordine generale.
2. La consultazione, ove riguardi l'intera cittadinanza o almeno il 50% di essa, assume la forma del referendum e ad essa si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per i referendum stessi.
3. La consultazione riguardante gruppi stretti di cittadini avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento, che può prevedere anche la partecipazione di giovani che abbiano compiuto i sedici anni di età.

Art.56 VALORE GIURIDICO

1. Il risultato delle consultazioni previste dal precedente articolo è impegnativo per l'Amministrazione Comunale.
2. Se trattasi di referendum diretto ad acquisire l'opinione dei cittadini in ordine a specifici provvedimenti, l'esito positivo del referendum impegna l'organo che lo ha promosso a recepire le indicazioni in apposita deliberazione.
3. Se trattasi di referendum diretto ad acquisire l'opinione dei cittadini in ordine a questioni generali o di consultazione di specifiche categorie, l'esito positivo di esso assume valore di indicazione vincolante, da cui si può prescindere solo con deliberazione motivata dell'organo competente adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Art.57 SONDAGGI DI OPINIONE

1. il Consiglio, con la maggioranza dei Consiglieri in carica, può deliberare di affidare a società specializzate lo svolgimento di sondaggi formali d'opinione, anche a scadenza periodica, in modo da poter conoscere tempestivamente l'orientamento dei cittadini su specifici problemi.
2. Il Consiglio o la Giunta possono disporre dei sondaggi informali su determinati problemi, attraverso questionari appositamente formulati, distribuiti e raccolti tramite ogni mezzo disponibile e con l'ausilio di organizzazioni di volontariato e di associazioni presenti nelle consulte di settore.
3. Il risultato dei sondaggi di cui ai commi precedenti deve essere opportunamente pubblicizzato ed ha un valore meramente consultivo.

Art.58 DISCIPLINA

La disciplina delle consultazioni è contenuta nel **regolamento per i Referendum e per le Consultazioni**.

CAPO VI- ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art.59 LE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato che presentano caratteri di pubblicità previsti dalle leggi vigenti, assicurandone con apposito *regolamento* la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
2. Al fine di rendere operativa l'utilizzazione di strutture e di personale, nel bilancio annuale è previsto un capitolo apposito di spesa.

Art.60 ASSOCIAZIONI GIOVANILI

Il Comune, nel quadro della piena valorizzazione delle libere e spontanee forme associative tra i giovani, promuove la partecipazione dei giovani all'amministrazione locale anche attraverso la previsione di forme di consultazione della popolazione giovanile. Le associazioni giovanili attive nel territorio comunale concorrono alla formazione di organismi rappresentativi a carattere permanente, che esprimono pareri e promuovono proposte all'Amministrazione comunale nelle materie definite dall'apposito *regolamento*. Il Comune garantisce alle associazioni giovanili, anche se a carattere temporaneo, l'accesso ai servizi del Comune ed assicura la fruizione di locali idonei ivi comprese le strutture scolastiche sulla base di criteri stabiliti dal *regolamento*, d'intesa con gli organi scolastici interessati.

Art 61 ISTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CONSULTE

Potranno essere istituite consulte su specifiche materie di particolare interesse con le seguenti funzioni:

- a) emissioni di pareri richiesti dagli organi e dagli uffici comunali;

- b) emissioni di rilievi e raccomandazioni agli organi ed uffici comunali;
- c) verifica e controllo circa la coerenza e la rispondenza dell'attività gestoria comunale con gli obiettivi di programmazione predefiniti.

CAPO VII - LA TUTELA GIURISDIZIONALE DI DIRITTI E INTERESSI

Art.62 AZIONE SOSTITUTIVA

1. La legge conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta non si attivi per la difesa di una posizione giuridica tutelata dall'Ente.
2. La Giunta ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che il ricorrente non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può essere considerata popolare.
3. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso ai ricorrenti.
4. Nel caso che non ritenga sussistenti elementi e motivi per promuovere l'azione, lo fa constatare comunque con proprio atto deliberativo motivato.

Art.63 AZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Le associazioni protezionistiche e le consulte di settore possono chiedere alla Giunta di promuovere azione giudiziaria innanzi alle giurisdizioni ordinarie di cui alle norme di legge vigenti.
2. Ove pendano giudizi penali a carico di soggetti accusati di aver leso interessi istituzionali allorché diffusi, facenti capo al Comune di Cicciano, la Giunta Comunale autorizza il Sindaco a costituirsi parte civile a tutela delle pretese del Comune medesimo.

Art.64 PRINCIPI

1. L'azione amministrativa del Comune di Cicciano è ispirata ai principi di efficienza, di semplicità di trasparenza e di partecipazione.
2. Il Comune emana un *regolamento* che attui i suddetti principi, nonché le prescrizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Nel *regolamento* di cui al precedente comma vengono previsti i procedimenti tipo, i responsabili istituzionali di essi, l'obbligo di seguire nella trattazione delle pratiche l'ordine cronologico del protocollo e la disciplina relativa alla deroga dal criterio cronologico per i casi d'urgenza da pubblicizzarsi convenientemente.
4. La concessione di contributi e gli interventi assistenziali avvengono sulla base di piani e programmi previamente stabiliti e resi noti nelle forme opportune.
5. Ogni provvedimento di elargizione di denaro pubblico deve essere motivato, dando conto altresì della capacità contributiva del beneficiario, verificata anche attraverso accertamenti sulla reale situazione patrimoniale di enti, associazioni o imprese che allo stesso soggetto fanno capo.
6. Gli incarichi di consulenza, progettazione e di collaudo sono disciplinati dal **regolamento dei Contratti**.
7. Il Comune di Cicciano favorisce la procedura della autocertificazione, del rilascio dei certificati anagrafici e dello Stato Civile anche per via postale, con prenotazione telefonica, con ritiro personale e con consegna a domicilio e tramite distributori automatici.

Art.65 ANNULLAMENTO E REVOCA DI ATTI

1. Ove il competente organo del Comune intenda annullare, per motivi di legittimità ovvero revocare, per motivi di opportunità un precedente provvedimento, è tenuto a seguire lo stesso procedimento necessario per l'emanazione di questo.
2. Il provvedimento, con cui si disponga l'annullamento o la revoca, deve essere congruamente motivato, con la specifica indicazione delle concrete ragioni di pubblico interesse su cui si basa la statuizione.

Art.66 ATTIVITÀ NEGOZIALE

1. L'attività negoziale del Comune si ispira ai principi dell'azione amministrativa.
2. La procedura amministrativa per addvenire alla stipulazione di contratti di cui sia parte il Comune è stabilita dal **regolamento dei Contratti**.
3. Il Comune può disporre opere e forniture in economia, secondo le modalità stabilite dal **regolamento di Contabilità**.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.67 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Ciascun Consigliere, la Giunta, i cittadini elettori nella misura del 20%, possono chiedere la revisione totale o parziale dello Statuto, mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli.
2. La proposta di revisione dello Statuto, prima del suo esame da parte del Consiglio, va affissa nell'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi e resa contemporaneamente pubblica attraverso mezzi di informazione.
3. Sulle proposte di revisione può essere indetto referendum consultivo nelle forme e secondo le modalità stabilite nell'articolo 54 del presente Statuto.

Art.68 VERIFICA DELLO STATUTO

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio promuove una sessione straordinaria per procedere alla verifica circa la sua applicazione ed eventualmente alla sua revisione. Analoga iniziativa deve essere assunta dopo ogni modifica apportata che abbia una certa rilevanza (a discrezione della Commissione dei Capi Gruppo)
2. La sessione per la verifica è preceduta dalla consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti e dalla più ampia informazione ai cittadini.

Art.69 REGOLAMENTI

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio per l'attuazione delle leggi e dello Statuto.
2. I Regolamenti devono essere approvati adeguati entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.
3. Nelle more dell'approvazione restano in vigore i regolamenti vigenti, per quanto compatibili con le disposizioni di legge e con il presente Statuto.